

## Statuto della Fondazione di libero passaggio della Banca Cantonale Grigione

### Art. 1 Nome

Sotto il nome di „Fondazione di libero passaggio della Banca Cantonale Grigione“ è istituita una fondazione indipendente ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero.

### Art. 2 Sede

La sede della Fondazione è a Coira. Con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, la sede può essere trasferita in un'altra località nel Cantone dei Grigioni.

### Art. 3 Scopo

Lo scopo della Fondazione è assicurare gli averi di libero passaggio all'uscita da un istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza.

### Art. 4 Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio libero e dal patrimonio vincolato della Fondazione stessa.

Il patrimonio libero della Fondazione è così costituito:

1. capitale iniziale di CHF 10'000.00 (diecimila franchi svizzeri) destinato allo scopo della Fondazione;
2. ulteriori versamenti della fondatrice o di terzi;
3. redditi generati dalle componenti del patrimonio secondo i punti 1 e 2.

I singoli assicurati non hanno alcun diritto sul patrimonio libero della Fondazione. Per contro, il Consiglio di Fondazione può decidere, a sua discrezione, di accordare loro una distribuzione dal patrimonio libero della Fondazione mediante accredito sui loro conti di libero passaggio individuali.

Il patrimonio vincolato della Fondazione è così costituito:

1. averi di libero passaggio affidati alla Fondazione secondo le convenzioni previdenziali stipulate con gli assicurati;
2. redditi generati dai suddetti averi di libero passaggio.

Il patrimonio della Fondazione deve essere investito in osservanza delle disposizioni d'investimento previste dalla legge.

La Fondazione risponde dei suoi obblighi soltanto con il proprio patrimonio.

### Art. 5 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione;
- l'ufficio di revisione, nella misura in cui l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esonero dall'obbligo di revisione.

### Art. 6 Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è composto da tre a cinque membri indicati dalla fondatrice. La fondatrice ha il diritto di designare il Presidente del Consiglio di Fondazione. Per il resto, il Consiglio di Fondazione si costituisce da sé. I membri del Consiglio di Fondazione vengono eletti in carica per un periodo di quattro anni e possono essere rieletti. Nel caso di ritiro anticipato di un membro del Consiglio di Fondazione, il successore assume il mandato del suo predecessore.

Almeno un membro del Consiglio di Fondazione non deve fare parte della Banca Cantonale Grigione né svolgere alcuna attività nella direzione o nella gestione patrimoniale della Fondazione. Inoltre, questo membro non deve figurare in qualità di avente diritto economico della Banca Cantonale Grigione o della società a cui è stata affidata la direzione o la gestione patrimoniale. Questo membro viene eletto dal Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione verso l'esterno e designa le persone aventi diritto di firma e la modalità della loro firma. Può istituire comitati o commissioni speciali e delegare singoli compiti a terzi.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, su invito del Presidente o quando un membro del Consiglio di Fondazione lo richieda per iscritto indicando i punti da mettere all'ordine del giorno, ma almeno una volta all'anno. Il Consiglio di Fondazione può deliberare validamente soltanto se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Fondazione adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice. A parità di voti è determinante il voto del Presidente. Le decisioni possono essere prese anche mediante circolazione degli atti se nessun membro richiede la consultazione orale. In tal caso una decisione viene adottata se la maggioranza di tutti i membri approva la proposta. Il Consiglio di Fondazione redige un verbale sui suoi dibattiti e sulle sue delibere.

### **Art. 7 Compiti del Consiglio di Fondazione**

Il Consiglio di Fondazione prende tutti i provvedimenti necessari volti al conseguimento dello scopo della Fondazione. In particolare ha le facoltà e i compiti seguenti:

- emanare il Regolamento della Fondazione come pure le modifiche e integrazioni dello stesso;
- deliberare in merito all'investimento del patrimonio della Fondazione;
- determinare l'offerta di prodotti;
- approvare il conto annuale e il rapporto dell'ufficio di revisione.

Il Consiglio di Fondazione è responsabile della gestione della Fondazione.

### **Art. 8 Ufficio di revisione**

La fondatrice elegge di volta in volta per quattro anni d'esercizio un ufficio di revisione esterno indipendente che adempia ai requisiti di legge.

L'ufficio di revisione ha il compito di verificare annualmente la gestione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della Fondazione e di sottoporre al Consiglio di Fondazione e alla fondatrice, con richiesta di approvazione, un rapporto di audit dettagliato sui risultati.

L'ufficio di revisione ha l'obbligo di comunicare al Consiglio di Fondazione eventuali vizi rilevati nell'espletamento del proprio mandato. Se questi vizi non vengono sanati in tempo utile, l'ufficio di revisione ha il dovere, se del caso, di informare l'autorità di sorveglianza.

### **Art. 9 Regolamento**

Il Consiglio di Fondazione emana un „Regolamento della Fondazione“ che disciplina i rapporti giuridici tra gli assicurati e la Fondazione e in cui tiene conto in particolare delle disposizioni di legge applicabili.

I diritti degli assicurati sono disciplinati esclusivamente dal „Regolamento della Fondazione“ della Fondazione stessa.

### **Art. 10 Anno d'esercizio, conto annuale**

L'anno d'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile.

Il conto annuale è chiuso di volta in volta al 31 (trentuno) dicembre e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Fondazione, deve essere sottoposto all'autorità di vigilanza competente.

### **Art. 11 Modifiche o integrazioni dell'atto costitutivo della Fondazione**

Le disposizioni del presente atto costitutivo della Fondazione possono essere modificate dalla fondatrice in qualsiasi momento, fatte salve la tutela dello scopo della Fondazione e l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

### **Art. 12 Scioglimento della Fondazione**

La Fondazione cessa la propria attività se non è più in grado di raggiungere il suo scopo. Con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, il Consiglio di Fondazione può quindi deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione conformemente alle disposizioni di legge.

Nel caso di scioglimento della Fondazione vengono dapprima messi a disposizione gli averi di libero passaggio degli assicurati. Con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, il patrimonio residuo della Fondazione viene utilizzato a fini previdenziali.

Sono escluse la restituzione del patrimonio libero della Fondazione alla fondatrice e la sua destinazione ad un impiego diverso dai fini previdenziali.

### **Art. 13 Iscrizione nel registro di commercio**

La fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone dei Grigioni.

Banca Cantonale Grigione

Coira, 1° luglio 2015